

Normativa riguardante i test non compresi nei programmi di gara

16. Test vetture non compresi nei programmi di gara. Riferimento: art. 12.1 del RSN

16.1 Con riferimento al CIR: 16.1.1 Dopo la disputa della prima gara del CIR sono vietati i test nelle regioni in cui si svolgeranno le gare successive del campionato

16.1.2 Gli organizzatori del CIR dovranno prevedere nella giornata del mercoledì precedente a quella delle ricognizioni, una giornata di test per tutti gli iscritti ai Campionati Assoluto, Junior, Due ruote motrici e Asfalto, e tutti i piloti residenti nella regione che partecipano con vetture R5.

16.1.3 Il costo massimo per ogni vettura partecipante al test sarà di euro 1200 per le vetture R5 ed euro 600 per tutte le altre. Per gli Under 23 l'importo sarà di 300 euro indipendentemente dalla vettura utilizzata

16.1.4 Non potrà essere utilizzato nessun tratto di prova speciale previsto per la gara.

16.1.5 Per ogni gara di Campionato Italiano Rally potrà essere effettuato, su richiesta dei Conduuttori iscritti al CIR, un test singolo aggiuntivo oltre a quello del mercoledì, da svolgersi in un solo giorno nel territorio della gara CIR. La richiesta dovrà pervenire nei termini previsti alla Segreteria della Commissione Rally tramite l'organizzatore del rally o un altro organizzatore con licenza B. Essa sarà valida qualora sia rispettata la presente normativa.

16.1.6 Al test singolo aggiuntivo potranno partecipare solo Conduuttori iscritti al CIR a condizione che gli stessi abbiano già versato le quote relative al test collettivo del mercoledì precedente la gara. Il costo del Test aggiuntivo sarà fissato liberamente fra le parti. Il Test singolo aggiuntivo potrà essere effettuato in un periodo a scelta degli interessati e comunque non oltre il martedì prima dell'inizio del rally. Ogni Conduuttore iscritto al CIR potrà effettuare nell'ambito del Campionato un test aggiuntivo per ogni gara.

16.1.7 Soltanto gli Organizzatori della gara CIR potranno affidare l'attuazione dei Test a un altro soggetto, a condizione che esso sia in possesso di licenza di Organizzatore di grado "B"

16.1.8 I Conduuttori iscritti al CIR che non si attengono strettamente alle presenti disposizioni sui Test, saranno deferiti alla procura federale che potrà applicare la sanzione di cui al seguente articolo 16.2.5 come minimo edittale. Ai test CIR art. 16.1 si applica l'articolo 16.2 con esclusione dei seguenti commi: 16.2.6 numero massimo vetture; 16.2.7 Durata massima; 16.2.8 numero turni.

16.2 Con riferimento a tutte le gare (compreso il CIR)

16.2.1 I test potranno essere effettuati solamente su espressa autorizzazione delle competenti Pubbliche Autorità e sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

16.2.2 I Test possono essere organizzati solo da titolari di licenza di Organizzatore di grado B in corso di validità–i quali provvedono alle modalità operative necessarie, assumendone direttamente le relative incombenze.

16.2.3 I Test devono essere iscritti nel calendario sportivo nazionale

16.2.4 La partecipazione ai test non iscritti in calendario è vietata, pena la sospensione della licenza per un minimo di 6 mesi.

16.2.6 Per ogni giornata di test non devono essere accettate più di 15 vetture.

16.2.7 Ogni turno di test potrà avere una durata massima di 3 ore.

16.2.8 Per ogni giornata di test potranno essere effettuati un massimo di 4 turni.

16.2.9 I conduttori dovranno essere in possesso di licenza ACI-Sport in corso di validità, adeguata alla vettura utilizzata.

16.2.10 A partire dal momento in cui verrà reso pubblico - con qualunque mezzo di comunicazione - il percorso di una gara, non è consentito effettuare sull'intero percorso pubblicato alcun test di vetture che non sia quello previsto nel programma della gara medesima. Qualsiasi infrazione a detta norma comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara del concorrente e dell'equipaggio interessato.

16.2.11 La comunicazione dell'effettuazione dei Test deve pervenire alla Segreteria della Commissione Rally almeno 10 giorni prima del loro svolgimento e recare il preliminare parere del Delegato Regionale ACISport competente per territorio, il quale verificherà eventuali incompatibilità con i rally presenti nella zona.

16.2.12 Dovranno essere garantite le misure di sicurezza mediche e tecniche così come previste per le Prove Speciali. (come ad esempio la presenza di una ambulanza e decarcerazione).

16.2.13 Deve essere prevista la copertura assicurativa rispettando i massimali dei Rally. Per ogni test dovrà essere versato un importo di 500 euro. In alternativa gli organizzatori potranno versare un importo assicurativo forfettario di euro 8000, comprendente tutti i test che effettuerà nel corso dell'anno.

16.2.14 Per ogni test dovrà essere nominato un incaricato della Delegazione Regionale, con spese a cura dell'Organizzatore, per la verifica della corretta applicazione della normativa.

16.2.15 Le Delegazioni regionali terranno i contatti con gli enti locali al fine di avere notizie circa l'effettuazione dei test nella loro zona di competenza. I Licenziati che contravverranno alla presente disposizione verranno deferiti alla Procura Federale per le opportune sanzioni.)